

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Per la modifica degli artt. 2, 5 e 6 della Legge sull'ordine pubblico (Per una maggiore efficacia della lotta all'accattonaggio e altre problematiche di ordine pubblico)

Presentata da: Giuseppe Cotti e Alessandro Speciali

Data: 23 febbraio 2026

Numero: IE860

Testo:

Premessa

Un recente articolo apparso sul Corriere del Ticino (edizione del 27 dicembre 2025) ha messo in evidenza le difficoltà operative legate alla gestione delle infrazioni di ordine pubblico, in particolare sul fenomeno dell'accattonaggio. Le regole attualmente in vigore sono percepite come incerte e spesso inefficaci nel far fronte alle situazioni più problematiche nelle zone urbane e di maggiore passaggio. In molte realtà comunali ticinesi, infatti, la polizia locale segnala l'assenza di uno strumento sanzionatorio immediato, efficace e proporzionato, tale da consentire un rapido intervento senza dover ricorrere a lunghe procedure.

Infatti, nella prassi quotidiana, le persone che esercitano l'accattonaggio – soprattutto in forma insistente – creano non solo un disagio diffuso tra commercianti e residenti, ma pongono anche sfide importanti alla gestione dell'ordine pubblico. Alcuni Comuni lamentano l'assenza di un meccanismo sanzionatorio semplificato e immediato che permetta alle forze dell'ordine di intervenire in modo proporzionato, con sanzioni certe e rapide.

La carenza di strumenti davvero efficaci alimenta inoltre un diffuso senso di frustrazione anche tra gli agenti di polizia. Inoltre, in alcuni casi, i fenomeni di accattonaggio sono riconducibili a gruppi organizzati (spesso nomadi) e possono essere accompagnati da ulteriori reati, come episodi di furto.

Attualmente, la Legge sull'ordine pubblico (LORP) prevede sanzioni di competenza municipale per comportamenti quali l'accattonaggio e altre infrazioni, ma la procedura è spesso lunga, formale e poco flessibile, con ridotta efficacia pratica, in particolare per le persone residenti all'esterno o di ignota dimora.

Un modello alternativo al riguardo è rappresentato dalla procedura della multa disciplinare, già utilizzata in altri ambiti e recentemente estesa da questo Parlamento anche ad infrazioni alla Legge sui cani. Tale procedura prevede la possibilità di irrogare, sul posto o con notifica immediata, una sanzione pecuniaria per contravvenzioni di lieve entità, e un quadro procedurale snello, proporzionato e chiaro.

Testo dell'iniziativa

La Legge sull'ordine pubblico (LORP) è modificata come segue:

Infrazioni

a) di competenza **del municipio dei Comuni:**

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Art. 2

¹ Sono puniti con la multa **di competenza municipale disciplinare** coloro che, intenzionalmente

- a) praticano l'accattonaggio;
- b) lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l'autorità quando è avvenuta;
- c) omettono, malgrado l'ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;
- d) sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;
- e) disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;
- f) effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;
- g) esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l'ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all'aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l'articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);
- h) praticano l'adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;

² **(nuovo) Le multe disciplinari sono riscosse dagli organi di polizia.**

Ammontare della multa

Art. 5

¹ ~~Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.– a 10'000.– franchi. Le infrazioni all'articolo 2 sono punite con una multa disciplinare fino a un importo massimo di fr. 300.–~~

² **(nuovo) Le altre infrazioni alla presente legge sono punite con la multa compresa tra fr. 100.– e fr. 10'000.**

³ La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

Procedura e rimedi giuridici

Art. 6

¹ La procedura e i rimedi giuridici sono retti:

- a) ~~dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all'articolo 2;~~ dalla Legge federale sulle multe disciplinari del 18 marzo 2016 (LMD), nelle fattispecie di cui all'articolo 2.
- b) dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all'articolo 3;
- c) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

²I municipi trasmettono d'ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell'articolo 2.